

c) il Servizio di valutazione e controllo strategico, predisporrà le proposte di valutazione dei Direttori di dipartimento in modo da consentire all'Organo politico la valutazione di competenza entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 2002;

d) i Direttori di dipartimento, conosciuta la valutazione del raggiungimento dei risultati assegnati per l'anno precedente, dovranno entro 15 giorni procedere alla valutazione dei dirigenti loro sottordinati;

e) una volta conosciute le valutazioni di cui ai punti precedenti si provvederà, per quelle definitive all'erogazione della retribuzione di risultato, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali e dalle disposizioni dell'Amministrazione in qualità di datore di lavoro.

2. I Direttori delle Strutture di supporto agli Organi di Governo, considerato che i nuovi schemi dei contratti di lavoro stipulati a decorrere dall'anno 2001, definiscono, il trattamento economico annuale ragguagliato ad una retribuzione omnicomprensiva (priva quindi della indennità correlata al conseguimento del risultato), saranno valutati sulla base di una relazione di fine anno che dovrà illustrare l'attività svolta e le prestazioni rese.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2001, n. 1848.

Adeguamento della deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066 concernente «Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili» alle modifiche di cui all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore per gli Affari Istituzionali ed enti locali;

Vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999» e successive modifiche ed in particolare l'art. 82 concernente «Disposizioni in materia di comunità giovanili»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066 avente ad oggetto: «Criteri e modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili di cui all'art. 82 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio 1999»;

Vista la legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001» ed, in particolare, l'art. 45 il quale recita:

1. «all'articolo 82 della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. a) del comma 5 la parola «contributi» è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti per una quota percentuale, determinata dalla deliberazione di cui al

comma 7, della spesa ritenuta ammissibile; relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lett. a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4, lettera b) e c)»;

b) ai commi 6, 7 ed 8 la parola «contributi» è sostituita dalla parola «finanziamenti».

2. I soggetti di cui all'art. 82, comma 4, della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche possono presentare, in deroga a quanto previsto dall'art. 93 della medesima legge, la domanda per la concessione dei benefici previsti dal comma 5 del citato art. 82, relativi all'esercizio finanziario 2001, entro il 30 luglio 2001.

3. Le attività di cui all'art. 82 della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche, finanziate con i toni relativi agli esercizi finanziari 1999-2000 possono essere effettuate entro l'anno 2001 ed essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, la deliberazione di cui all'art. 82, comma 7 della legge regionale n. 6/1999 e successive modifiche, alle modifiche introdotte dal presente articolo».

Ritenuto di dover adeguare la citata deliberazione di Giunta regionale n. 5066/1999 ed il relativo allegato concernente i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili, al disposto di all'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10;

Considerato che il punto a) dell'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, differenzia la misura della concessione dei benefici a seconda che si tratti di progetti proposti da soggetti pubblici, singoli o associati, o da soggetti privati;

Ritenuto conseguentemente, di dover ripartire la stanziamento del capitolo 28185 del bilancio di previsione 2001, destinando una quota pari al 30% a favore degli enti pubblici, singoli o associati, ed una quota pari al 70% a favore dei soggetti privati;

Sentito il parere della Commissione consiliare permanente in materia di affari istituzionali acquisito in data 29 novembre 2001.

all'unanimità

Delibera:

di adeguare, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001, la deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 1999, n. 5066 ed il relativo allegato concernente i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici previsti per favorire le comunità giovanili, alle modifiche apportate dall'art. 45 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, così come nel testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di destinare una quota del stanziamento del cap. 28185 del bilancio di previsione 2001, rispettivamente per L. 450.000.000 a favore degli enti pubblici, singoli o associati, e per L. 1.050.000.000 a favore dei soggetti privati.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

ALLEGATO

MODIFICHE AI CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI PER FAVORIRE LE COMUNITÀ GIOVANILI DI CUI ALL'ART.82 DELLA LEGGE REGIONALE 07.06.1999, N.6, E SUCCESSIVE MODIFICHE COME MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 29.07.1999 E DALL'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 10.05.2001, N.10.

I. Finalità dei benefici.

I benefici previsti dall'art. 82 della legge regionale n. 6/1999 sono finalizzati a favorire i seguenti obiettivi perseguiti dalle Comunità giovanili di cui allo stesso articolo 82, commi 2 e 3, come modificati dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29 luglio 1999:

- a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;
- b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;
- c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali, culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

II. Soggetti interessati.

Possono accedere ai benefici i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici singoli o associati;
- b) enti, associazioni, consorzi di associazioni ed organismi privati comunque denominati nei cui statuti siano previste le finalità di promozione e sostegno delle comunità giovanili;
- c) autogestioni, intendendosi con tale termine le stesse comunità giovanili il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento da proporre all'atto della presentazione della domanda;

III. Benefici concedibili.

I benefici consistono:

a) in finanziamenti:

- 1) di iniziative concernenti direttamente il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
- 2) di interventi di recupero riadattamento e sistemazione di edifici e strutture pubbliche e private, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;

b) nella concessione dell'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale vincolato all'autorecupero, da destinarsi a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi di cui al punto I.

I benefici di cui sopra, cumulabili tra loro, non possono essere cumulati con altri benefici ricevuti, ad analogo titolo, da parte della Regione.

IV. Termini e modalità di inoltro della domanda.

Per accedere ai benefici per l'esercizio finanziario 2001 resta fissata la data del 30 luglio 2001, a pena di inammissibilità, per la presentazione da parte dei soggetti interessati della domanda con la documentazione di cui al punto V, indirizzata alla Regione Lazio – Assessorato agli Affari Istituzionali ed Enti Locali – Area I/E – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 ROMA, mediante una delle seguenti modalità:

- a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante;

b) consegna a mano al Servizio "Spedizione-Accettazione della Regione" dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposto il seguente riferimento: "Domande ex art. 82 L.R. n. 6/1999 – Comunità giovanili".

V. Contenuto della domanda e documentazione.

La domanda sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere i dati anagrafici e fiscali del richiedente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera b);
- b) copia del bilancio e relazione consuntiva dell'organo di amministrazione o del rappresentante legale per l'ultimo esercizio finanziario esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettere b) e c);
- c) qualora operino da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- c) regolamento del funzionamento delle comunità giovanili esclusivamente per i soggetti di cui al punto II, lettera c) redatto per atto pubblico, il quale deve prevedere, tra l'altro:
 1. assenza di fini di lucro;
 2. il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
 3. l'elettività delle cariche comunitarie e gratuità delle stesse;
 4. i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 82 , comma 2 della legge regionale n. 6/1999;
 5. l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i finanziamenti ed i lasciti ricevuti;
 6. le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;
 7. le modalità di scioglimento della comunità;
 8. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento a fini di utilità sociale;
 9. l'individuazione del rappresentante legale;
- d) relazione illustrativa sull'attività eventualmente già svolta per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto I;
- e) progetto dettagliato delle iniziative e degli interventi, con l'indicazione dei mezzi ritenuti necessari ed il preventivo delle relative spese, nel caso di richiesta di benefici di cui al punto III, punto a);
- f) relazione sull'utilizzazione dell'immobile che si richiede in uso e dichiarazione di impegno a recuperare l'immobile stesso nel caso di richiesta di benefici di cui al punto III, lettera b);
- g) dichiarazione di non aver ricevuto benefici regionali ad analogo titolo.

Qualora i progetti di cui alla lettera e) abbiano carattere pluriennale, con durata massima triennale, devono essere descritte, per ciascun anno, le diverse fasi di realizzazione con l'indicazione delle relative spese. In caso di irregolarità o di errori formali della domanda o della relativa documentazione, è ammessa la regolarizzazione o la rettifica. La Regione si riserva di richiedere altra documentazione oltre a quella indicata qualora lo ritenga utile ai fini dell'esame delle domande.

VI. Esame delle domande.

L'esame delle domande è effettuato da un'apposita commissione tecnica nominata dal Direttore del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza nell'ambito del personale assegnato al Dipartimento stesso. Devono far parte della Commissione, tra l'altro, un esperto in materia economica e contabile nonché esperti nelle materie oggetto delle iniziative proposte.

La Commissione effettua l'istruttoria delle domande procedendo

- a) alla valutazione preliminare della loro ammissibilità;

- b) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili con specificazione dei motivi di esclusione;
- c) all'adozione dell'elenco delle domande ritenute ammissibili sulla base dei criteri di cui al punto VII.

L'inammissibilità della domanda è comunicata immediatamente all'interessato da parte della competente struttura del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza ai sensi della L.R. 22.10.1993, n.57.

VII. Criteri per la concessione dei benefici.

Ai fini della concessione dei benefici la Commissione adotta un apposito elenco delle domande ritenute ammissibili tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) qualità del progetto presentato o sua idoneità alla realizzazione delle iniziative per le quali si chiede il contributo;
- b) carenza, in rapporto alle esigenze, di analoghe iniziative nell'ambito territoriale di riferimento;
- c) esperienza maturata nell'ambito di attività prevista dal progetto.

VIII. Concessione dei benefici.

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dal Direttore del Dipartimento Affari Strategici, Istituzionali e della Presidenza, secondo l'ordine di scorrimento dell'elenco di cui al punto VII.

La concessione dei finanziamenti di cui al punto III, lettera a), avviene nei limiti dello stanziamento di Bilancio; detti finanziamenti vengono concessi per una quota percentuale nel limite del 50% della spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui all'art. 82 della l.r. 6/99, comma 4) lettera a) e finanziamenti pari alla spesa ritenuta ammissibile, relativamente ai soggetti di cui al comma 4) lettera b) e c). Qualora lo stanziamento di Bilancio non sia sufficiente in relazione alle domande ritenute ammissibili, la ripartizione dei finanziamenti è effettuata nel limite dell'80% delle spese preventivate con scorrimento dell'elenco fino all'esaurimento delle somme stanziare. Il suddetto limite, per i progetti pluriennali, è riferito alle spese preventivate per ciascuna fase di realizzazione.

L'erogazione del finanziamento è effettuata mediante l'anticipo nella misura del 60% della somma complessiva all'atto del provvedimento di concessione e con la liquidazione del restante 40%, a seguito della presentazione da parte del beneficiario del finanziamento, entro 120 dalla realizzazione del progetto, di apposito rendiconto delle spese sostenute corredato della relativa documentazione costituita da titoli in regola con il regime fiscale. Le attività di cui all'art. 82 della l.r. n. 6/1999 e successive modifiche, finanziate con i fondi relativi agli esercizi finanziari 1999-2000 possono essere effettuate entro l'anno 2001 ed essere rendicontate entro il 31 dicembre 2001. I titoli di spesa devono obbligatoriamente essere intestati al rappresentante legale.

La misura del finanziamento concesso può essere ridotta in sede di liquidazione qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata ovvero in presenza di documentazione inidonea a giustificare il rendiconto presentato.

E' disposta la revoca del finanziamento qualora:

- a) siano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- b) venga realizzata una iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a finanziamento;
- c) l'immobile (sede operativa) sia occupato abusivamente o senza regolare contratto.

La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previsto dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

L'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà regionale è concesso previa verifica della disponibilità a fini di autorecupero e della destinazione urbanistica dell'immobile stesso da parte della struttura competente in materia di Demanio e Patrimonio regionale ed è disciplinato da apposito contratto stipulato tra la Regione ed il soggetto beneficiario contenente, tra l'altro, l'indicazione della durata del contratto stesso e della destinazione dell'immobile nonché l'assunzione dell'impegno relativo all'autorecupero con l'individuazione degli specifici interventi da realizzare e la previsione della decadenza automatica in caso di mancata realizzazione.

La durata del contratto, nel caso dell'autorecupero, deve essere congrua in relazione alle spese ed agli oneri dell'intervento che il soggetto beneficiario deve sostenere.

IX. Domande per accedere ai finanziamenti previsti per l'anno 2001.

Per l'esercizio finanziario 2001 le domande dovranno essere presentate nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 45 della L.R. n.10/2001.